

N. 9478/16 R.G.N.R.
cui è riunito il procedimento penale
n. 10490/16 R.G.N.R.
N. 7260/18 R.G. G.i.p.



TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per l'udienza preliminare Dott. Francesco Maccagnano,

vista l'istanza formulata nell'interesse di SCIALPI Riccardo, in atti generalizzato, dai difensori dello stesso, con memoria pervenuta via p.e.c. in data 26 giugno 2020, reiterata all'udienza dell'8 ottobre 2020;

sentite tutte le parti in ordine alla predetta istanza;

vista, altresì, l'istanza formulata dall'Avvocato Errico ai sensi dell'articolo 392, co. II c.p.p. all'udienza dell'8 ottobre 2020;

considerato che il dettato normativo prevede che l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-*bis* c.p.p. avvenga all'esito della discussione delle parti;

considerato che l'anticipato esercizio di siffatti poteri, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, rappresenta una mera irritualità, e non anche una causa di nullità;

considerato che la difesa dello Scialpi ha sollecitato l'anticipazione dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-*bis* c.p.p. e che le altre parti, in ordine a tale specifico dato "*cronologico*", nulla hanno opposto;

considerato che appare opportuno prendere in esame la sollecitazione formulata dalla difesa dello Scialpi, nei limiti in cui detto esame può dirsi consentito nella presente fase;

rammentato che l'esercizio del potere previsto dall'articolo 421-*bis* c.p.p., secondo una ricostruzione tesa a stabilire uno stretto raccordo fra la disposizione in parola e quella di cui all'articolo 421, co. IV c.p.p., può dirsi subordinato alla configurazione d'una situazione di "*indecidibilità allo stato degli atti*";

considerato che, a lume di tanto, tale situazione non può che sostanziarsi nella necessità, da parte del G.u.p., di superare una vera e propria *impasse*, mediante un completamento delle indagini preliminari basato sugli elementi disponibili, in funzione delle verifiche da compiere all'esito dell'udienza preliminare;

considerato che una siffatta *impasse*, con tutta evidenza, non equivale ad una sorta di "*impossibilità giuridica*" a definire la fase dell'udienza preliminare, considerato che – qualunque sia il tasso di conclusione o completezza del compendio probatorio nella disponibilità del G.u.p. – non esiste alternativa all'emissione dei provvedimenti previsti dall'articolo 424, co. I c.p.p.;

considerato, pertanto, che l'*impasse* superabile mediante l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-*bis* c.p.p. non può che consistere in un rimedio ad **una vera e propria lacuna investigativa** volto a

consentire al G.u.p. di emettere i provvedimenti previsti dall'articolo 424, co. I c.p.p. sulla base di tutti i più importanti elementi conoscitivi astrattamente acquisibili al compendio probatorio;

considerato che per predicare la sussistenza di una lacuna investigativa deve farsi **riferimento ai fatti di cui al capo d'imputazione**, per comprendere se **in riferimento agli stessi** sia stata effettivamente compiuta un'adeguata attività di raccolta di elementi probatori;

considerato, alla luce dei predetti principi, che, per quanto attiene all'istanza avanzata dalla difesa dello Scialpi, deve verificarsi, in primo luogo, l'effettiva sussistenza di una lacuna probatoria e, in caso di risposta affermativa a tale interrogativo, se detta lacuna possa essere utilmente colmata mediante l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-bis c.p.p.;

considerato che, a parere di questo Giudice, il Pubblico Ministero procedente, nell'esercizio delle sue funzioni ed entro i margini di autonomia che connotano il suo operato, correttamente non ha proceduto all'acquisizione di *"dati informatici (sms, mail, chat registrazioni ecc.) su qualsiasi support informatico e telematico in possesso della Gelso e del marito sig. Giuseppe Quaranta"*;

rilevato che detta scelta pare essersi fondata, in primo luogo, sul tenore della denuncia-querela sporta da Gelso Grazia, nel corpo della quale si fa riferimento principalmente a molestie perpetrate ai danni della predetta persona offesa mediante telefonate, e non anche mediante comunicazioni di carattere telematico;

considerato, dunque, che non sarebbe stato possibile, in sede di indagini preliminari, e non pare possibile ad oggi, accertare la presenza di *"tracce dei reati"* o di *"cose pertinenti ai reati"* per cui si procede nei confronti dello Scialpi attraverso un'attività di perquisizione su tutti i supporti informatici e telematici nella disponibilità della Gelso;

rilevato, d'altra parte, che, alla luce della denuncia sporta dalla persona offesa e delle produzioni documentali effettuate in sede di udienza preliminare, non sono emersi elementi tali da imporre uno *screening* totalizzante d'ogni forma di corrispondenza avvenuta tra la Gelso e lo Scialpi all'epoca dei fatti di causa;

rilevato, infatti, che nessun elemento probatorio, ad oggi, depone nel senso che la Gelso e lo Scialpi, all'epoca dei fatti per cui è procedimento, avessero un rapporto *"ben più confidenziale"* di quello prospettato nei capi d'imputazione, come meramente dedotto dalla difesa dell'imputato;

rilevato che non può predicarsi la sussistenza di una vera e propria lacuna investigativa laddove difetti, in nuce, un elemento di sospetto tale da imporre un più severo e accurato vaglio della credibilità d'una persona offesa;

considerato che, pur laddove si ritenesse configurabile la possibilità d'una diversa ricostruzione dei rapporti tra la Gelso e lo Scialpi suscettibile di emergere dallo screening del contenuto di ogni possibile supporto informatico nella disponibilità della Gelso, l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-bis c.p.p. si rivelerebbe comunque, nel caso di specie, inopportuno e, soprattutto, inutiliter dato;

rammentato, infatti, che non ogni asserita lacuna probatoria impone l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-bis c.p.p.;

considerato, infatti, che **il G.u.p. è chiamato a valutare la profittevole coltivabilità dei filoni d'indagine astrattamente suscettibili d'essere intrapresi in virtù dell'esercizio dei poteri di cui**

all'articolo 421-bis c.p.p., accertando, come affermato da autorevole dottrina, l'effettiva residua esplorabilità di temi insufficientemente indagati;

considerato infatti che, come affermato dallo stesso, difensore, la Gelso potrebbe aver proceduto "alla strategica cancellazione" dei dati nella sua disponibilità;

considerato che non potrebbe neppure escludersi, a parere di questo Giudice, che la Gelso possa *sic et simpliciter* aver occultato i supporti adoperati nel comunicare con lo Scialpi all'epoca dei fatti di causa, o che comunque ella possa decidere di farlo il giorno stesso dell'eventuale emissione di un'ordinanza volta a ordinare al P.M. di svolgere le indagini richieste dalla difesa dell'imputato;

considerato che una perquisizione informatica volta a saggiare la credibilità di una persona offesa, così come una perquisizione eseguita direttamente nei confronti di un indagato, non può essere utilmente esperita se non "a sorpresa", e che dunque **disporre un simile atto d'indagine in data odierna vorrebbe dire coltivare un filone d'indagine *ictu oculi* non proficuo**, la qual cosa costituirebbe soltanto un mero aggravio procedimentale e non una vera garanzia per lo Scialpi;

rammentato, d'altra parte, che – come affermato da autorevole dottrina – l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-bis c.p.p. deve essere modulato in chiave accusatoria, tenuto conto del fatto che in sede di udienza preliminare il G.u.p. è chiamato a vagliare la sostenibilità dell'accusa in giudizio accertando l'utile esperibilità in tal senso del giudizio dibattimentale;

considerato che, a parere di questo Giudice, si pone in contrasto con il principio sancito dall'articolo 358 c.p.p. secondo cui il P.M. deve svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini;

considerato dunque che, parallelamente, l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-bis c.p.p. non può essere effettuato in chiave esclusivamente "accusatoria";

considerato, tuttavia, che una siffatta considerazione va comunque inscritta entro un ordine di principi e di norme più ampio;

rammentato, infatti, che la sede principale in cui la difesa ha il diritto di sollecitare nuove indagini è quella della conclusione delle indagini preliminari, come specificamente previsto dall'articolo 415-bis c.p.p.;

rilevato, dunque, che l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-bis c.p.p. al fine di acquisire elementi favorevoli all'imputato pare rendersi necessario laddove il P.M., al termine delle indagini preliminari, non abbia dato seguito alla richiesta di compimento di atti d'indagine formulata dall'indagato o dalla sua difesa;

rilevato che, nel caso di specie, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari risulta notificato allo Scialpi in data 24 ottobre 2017 e che egli, in tale data, alcuna investigazione ha inteso sollecitare;

considerato che, decorsi ben tre anni dalla conclusione delle indagini preliminari, ad oggi risulta intempestiva e, come affermato *supra*, suscettibile d'essere disposta *inutiliter* l'integrazione investigativa richiesta nella presente sede dalla difesa dello Scialpi;

considerato, peraltro, che la richiesta formulata dalla difesa dello Scialpi, ad oggi, appare decisamente generica, non fondata neppure su dichiarazioni spontanee dell'imputato;

considerato, infatti, che lo Scialpi non ha neppure indicato mediante quali supporti o programmi telematici egli avrebbe intrattenuto con la Gelso rapporti "ben più confidenziali" di quelli rappresentati da questa, ed in quale intervallo di tempo detti rapporti sarebbero divenuti, per così dire, "più intimi";

considerato che, a lume di tanto, non pare di poter affermare che la difesa abbia validamente allegato lacune investigative specifiche, tali da imporre a questo Giudice di esercitare i poteri di cui all'articolo 421-bis c.p.p.;

considerato, da ultimo, che la richiesta di incidente probatorio formulata dall'Avvocato Errico deve essere rigettata, posto che la trascrizione dell'audio cui ha fatto riferimento il difensore non pare richiedere l'espletamento di una perizia della durata superiore a ben sessanta giorni;

P.Q.M.

rigetta la sollecitazione dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 421-bis c.p.p.;

rigetta la richiesta di incidente probatorio di cui in epigrafe;

dispone procedersi oltre;

Taranto, 23 ottobre 2020

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Francesco Maccagnano

Letto e DEPOSITATO IN UFFIZIA
Taranto 23/10/2020
IL CANCELLIERE
Diego TINONE

